



**PROVINCIA DI CAGLIARI
PROVINCIA DE CASTEDDU**

**REGOLAMENTO
PER LA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE,
QUALE ARTICOLAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE,
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO
PER CONTO TERZI**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag.	1
Art. 2 – Imprese tenute ad iscriversi all’Albo	“	1
Art. 3 – Tipologie di iscrizione	“	2

TITOLO II – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione con limitazioni	“	2
Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione senza limitazioni	“	2
Art. 6 – Requisito dell’idoneità morale (onorabilità)	“	3
Art. 7 – Riacquisto del requisito dell’onorabilità	“	3
Art. 8 – Requisito della capacità finanziaria	“	4
Art. 9 – Accertamento del requisito della capacità finanziaria	“	4
Art. 10 – Requisito dell’idoneità professionale	“	4
Art. 11 – Contributo per l’iscrizione all’Albo	“	5

TITOLO III – PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Art. 12 – Istanza di iscrizione all’Albo	“	5
Art. 13 – Modulistica	“	7
Art. 14 – Termini dei procedimenti	“	7
Art. 15 – Comunicazione circa l’avvenuta iscrizione all’Albo	“	7
Art. 16 – Iscrizione nel Registro delle imprese	“	8

TITOLO IV – DIREZIONE DELL’ATTIVITA’

Art. 17 – Direzione dell’attività di trasporto	“	8
Art. 18 – Comunicazione del preposto alla direzione dell’attività di trasporto	“	10

TITOLO V – VERIFICHE, ADEGUAMENTI E PERDITA DEI REQUISITI

Art. 19 – Verifiche della sussistenza dei requisiti	“	10
Art. 20 – Adeguamenti ai requisiti	“	11
Art. 21 – Perdita dell’idoneità morale	“	12
Art. 22 – Perdita della capacità finanziaria	“	14
Art. 23 – Perdita dell’idoneità professionale	“	14

TITOLO VI – PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’

Art. 24 – Proseguimento provvisorio dell’attività	“ 15
Art. 25 – Proseguimento definitivo dell’attività	“ 17
Art. 26 – Variazioni	“ 17
Art. 27 – Continuità di iscrizione all’Albo	“ 18
Art. 28 – Trasferimenti di sede	“ 21

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 29 – Sanzioni disciplinari	“ 22
Art. 30 – Sanzioni pecuniarie	“ 24
Art. 31 – Termine delle procedure sanzionatorie	“ 25

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Accesso agli sportelli	“ 25
Art. 33 – Notifica dei provvedimenti	“ 25
Art. 34 – Entrata in vigore ed efficacia	“ 26

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1 - Il presente Regolamento disciplina la tenuta dell'Albo provinciale quale articolazione dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo), la cui competenza è stata attribuita alle Province dall'art. 105 comma 3 lett. h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2 - In particolare la tenuta dell'Albo comporta le seguenti attribuzioni:

- a) ricevere ed istruire le domande di iscrizione all'Albo;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo;
- d) irrogare le sanzioni disciplinari e pecuniarie;
- e) esercitare ogni altro compito previsto dal presente regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

3 - Contro i provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali nelle forme, modi e tempi previsti dalla legge.

4 - La gestione dell'Albo viene effettuata anche tramite il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la registrazione presso il suddetto C.E.D. dei dati relativi alle iscrizioni all'Albo vale anche quale adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (di seguito legge 298/74) nei confronti del Comitato Centrale di cui all'articolo 2 della medesima legge 298/74.

5 - La pubblicazione dell'albo nazionale è di competenza del Comitato Centrale, come stabilito dall'articolo 28 della legge 298/74. La Provincia di Cagliari provvede, con cadenza annuale, a pubblicare all'albo pretorio, e comunque a rendere disponibile, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo a decorrere dal 01/01/2010.

6 - Le modalità di applicazione, l'entrata in vigore e l'efficacia del presente regolamento e delle sue singole parti è regolata dal successivo art. 34.

Art. 2 – Imprese tenute ad iscriversi all'Albo

- 1 - Sono tenute ad iscriversi all'Albo tutte le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi, verso corrispettivo, con veicoli immatricolati ad "uso di terzi" aventi la sede unica, principale o secondaria in un comune della provincia di Cagliari.
- 2 - I veicoli devono essere idonei al trasporto di cose ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 – Tipologie di iscrizione

- 1 - Ai fini del presente Regolamento si distinguono due diverse tipologie di iscrizione all'Albo:
- a) iscrizione che consente l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 Kg. (millecinquecento chilogrammi), detta iscrizione è detta "con limitazioni";
 - b) iscrizione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento con almeno un autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 1.500 Kg. (millecinquecento chilogrammi), detta iscrizione è detta "senza limitazioni".
- 2 - Le imprese già iscritte all'Albo possono chiedere di estendere l'iscrizione con limitazioni alla iscrizione senza limitazioni, dando prova del possesso degli ulteriori requisiti prescritti per tale tipo di iscrizione e previo versamento, a titolo di spese istruttorie, in apposito conto corrente intestato all'Amministrazione Provinciale, di un importo determinato con Deliberazione della Giunta Provinciale.

TITOLO II

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione con limitazioni

- 1 - Le imprese che intendono iscriversi all'Albo con limitazioni devono esclusivamente dimostrare di possedere il solo requisito dell'onorabilità di cui al successivo articolo 6.

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione senza limitazioni

- 1 - Le imprese che intendono iscriversi all'Albo senza limitazioni devono soddisfare, oltre al requisito dell'onorabilità di cui al successivo articolo 6, anche quelli della capacità finanziaria e della idoneità professionale di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 8 e 10, adeguandosi al dettato del d. lgs. 395/2000 e del suo regolamento di attuazione reso con d.m. 161/2005.

2 – Le imprese costituite dopo l'1/1/2008 che intendono esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi senza limitazioni, debbono inoltre soddisfare i requisiti di cui al comma 227 dell'art. 2 della legge n. 244 del 24/12/2007, così come esplicitati nella circolare 1/2008 del Ministero dei Trasporti, del 29/01/2008 in tema di accesso al mercato.

Art. 6 – Requisito dell'idoneità morale (onorabilità)

1 - Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000 e del suo regolamento di attuazione, reso con d.m. n. 161 del 2005, le imprese di trasporto di cui all'articolo 2 del presente regolamento soddisfano il requisito dell'onorabilità se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige l'attività di trasporto di imprese iscritte all'Albo senza limiti, anche da tutte le seguenti persone:

- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2 - Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona non sussiste o cessa di sussistere nei casi tassativamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000.

3 - In capo alla persona che dirige l'attività di trasporto il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere, oltre che nei casi previsti dal comma precedente, anche nel caso di violazioni degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2 lettera f) dell'articolo 5 comma 6 del D. Lgs. 395/2000, commesse da egli stesso ovvero dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile ad istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. In particolare l'omessa vigilanza può avvalorarsi nel caso in cui, in seguito a pregresse violazioni di cui al presente comma, colui che dirige l'attività di trasporto non ha provveduto formalmente a richiamare il lavoratore dipendente.

Art. 7 – Riacquisto del requisito dell'onorabilità

1 - Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona è riacquistato ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000.

Art. 8 – Requisito della capacità finanziaria

- 1 - Come stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 395/2000, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un solo autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.
- 2 - I rimorchi ed i semirimorchi non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo della capacità finanziaria.
- 3 - Il requisito della capacità finanziaria di cui al punto a) del comma precedente deve sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo; il requisito stesso di cui al punto b) del comma precedente, deve sussistere al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
- 4 - Il requisito della capacità finanziaria deve permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Art. 9 – Accertamento del requisito della capacità finanziaria

- 1 - Il requisito della capacità finanziaria deve, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs 395/2000, essere dimostrato mediante un'attestazione rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria sulla scorta degli elementi di cui al comma 2 del medesimo art. 6; l'attestazione deve essere rilasciata conformemente al modello di cui al DM n°161 del 2005.
- 2 - Le imprese bancarie che rilasciano l'attestato di cui al comma precedente, sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria entro 15 giorni data in cui ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DM 161/2005; restano salvi gli adempimenti a carico delle imprese di trasporto ai sensi dell'articolo 22.

Art. 10 – Requisito dell'idoneità professionale

- 1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 395/2000 le imprese che si iscrivono all'Albo senza limitazioni o che estendono la propria iscrizione da limitata a senza limitazioni, devono possedere il requisito dell'idoneità professionale.
- 2 - Tale requisito è soddisfatto se è posseduto dalla persona che dirige l'attività di trasporto.
- 3 - Il requisito dell'idoneità professionale viene conseguito per esame.

4 – Le procedure di esame saranno disciplinate con successivo regolamento.

Art. 11 – Contributo per l'iscrizione all'Albo

1 - Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari provvede alla ricezione, archiviazione e registrazione presso il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei versamenti effettuati dalle imprese di autotrasporto ai sensi dell'articolo 63 della legge 298/74.

2 - La registrazione di cui al comma precedente vale quale comunicazione delle imprese inadempienti al Comitato centrale, di cui all'articolo 2 della legge 298/74, nonché nei confronti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

3 - La Provincia provvede, altresì, a sospendere, previa diffida, l'iscrizione dall'Albo delle imprese inadempienti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 298/74.

TITOLO III PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 12 - Istanza di iscrizione all'Albo

1 - La domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 06 giugno 1974, n. 298 va presentata in forma scritta al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti) ed alla stessa devono essere allegati, oltre alle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza del requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 6:

- a) una ulteriore marca da bollo da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti), necessaria per il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo;
- b) l'attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa prevista per l'iscrizione all'Albo dall'art. 3 comma 141 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 22 di cui alla tariffa allegata al decreto del Ministro delle Finanze del 2 dicembre 1995 (per un importo di 168,00 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti) da versarsi sul conto corrente postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Roma - Tasse Concessioni Governative");
- c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive l'istanza e le dichiarazioni sostitutive allegate;

- d) fotocopie del codice fiscale del titolare dell'impresa ed eventualmente del preposto alla direzione dell'attività di trasporto;
- e) certificazione o visura della locale CCIAA per le imprese già iscritte nel relativo Registro oppure copia dell'atto costitutivo per le società non ancora iscritte;
- f) delega, in carta semplice, se l'istanza viene presentata da persona diversa dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità del delegante.

2 - Nel caso in cui l'impresa intenda iscriversi all'Albo senza limiti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del presente Regolamento, vanno anche prodotte:

- g) l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalle competenti autorità al soggetto che dirige l'attività di trasporto, in originale o in semplice copia allegata a idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero in copia conforme all'originale;
- h) la documentazione relativa al tipo di rapporto intercorrente tra il preposto alla direzione e l'impresa ed in particolare, se ne ricorre il caso, la documentazione relativa al rapporto di lavoro subordinato: dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, copia del contratto e del libro matricola;
- i) la documentazione comprovante la capacità finanziaria.

3 - Alla domanda deve essere altresì allegata l'attestazione del versamento effettuato in favore della Provincia di Cagliari in apposito conto corrente intestato a Amministrazione Provinciale Cagliari, con la seguente causale: "Albo autotrasportatori conto terzi: iscrizione", per spese di istruttoria, nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

4 - Sono soggette al pagamento di un importo stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale le seguenti operazioni effettuate a domanda dell'impresa:

- Richiesta di ulteriore certificato di iscrizione;
- Sospensione dall'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- Riattivazione a seguito di sospensione
- Cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Il versamento andrà effettuato in apposito conto corrente intestato a Amministrazione Provinciale – Servizio Tesoreria – viale Ciusa 6/8, 09100, Cagliari con le seguenti causali:

“Albo autotrasportatori conto terzi: ulteriore certificato”

“Albo autotrasportatori conto terzi: sospensione”

“Albo autotrasportatori conto terzi: riattivazione”

“Albo autotrasportatori conto terzi: cancellazione”

5 – Le somme versate, ai sensi del presente regolamento, costituiranno per l'Ente fondi a destinazione vincolata da impiegarsi esclusivamente per l'esercizio delle competenze in materia di autotrasporto.

Art. 13 - Modulistica

1 - Il Settore trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, sentita anche la commissione di cui all'articolo 13 ove istituita, predispone i moduli per le istanze e per le dichiarazioni sostitutive ad esse relative. Detti moduli verranno messi a disposizione degli interessati anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Essi contengono gli elementi essenziali ai fini della completezza e della regolarità delle pratiche riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

Art. 14 - Termini dei procedimenti

1 - Il procedimento per l'iscrizione all'Albo, così come previsto dall'art. 17 della legge 298/74, nonché ogni altro procedimento relativo alla tenuta dell'albo stesso e che consegua ad istanza dell'interessato, si conclude entro il termine di giorni 60 (sessanta). In caso di presentazione di istanze incomplete od irregolari o non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione delle stesse. A tal fine l'ufficio, entro il suddetto termine, comunica quanto mancante od irregolare agli interessati.

Art. 15 - Comunicazione circa l'avvenuta iscrizione all'Albo

1 - Il Settore trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari notifica personalmente all'interessato ovvero a mezzo di raccomandata A.R. l'avvenuta iscrizione all'Albo. Analoga comunicazione è effettuata, se del caso, allo Studio di Consulenza automobilistica delegato dall'interessato. In allegato viene trasmesso, se richiesto, il certificato di iscrizione all'Albo rilasciato ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'impresa presso la locale C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività di

autotrasporto di merci per conto di terzi. In caso di delega, detto certificato viene trasmesso allo Studio di consulenza automobilistica.

2 - Il certificato di cui al comma precedente viene rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

Art. 16 - Iscrizione nel Registro delle imprese

1 - Le imprese iscritte nell'Albo sono tenute ad iscriversi nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci.

2 - Il Settore trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari può effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare se le imprese iscritte all'Albo siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio I.A.A. e risultino esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

3 - Le imprese che, dai controlli effettuati, risultano non essere iscritte nel Registro delle imprese per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonostante siano decorsi 90 giorni dalla iscrizione nell'Albo, ovvero le imprese che risultano aver cessato tale attività, sono cancellate dall'Albo dal Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari ai sensi dell'articolo 20 della legge 298/74.

4 - Per la cancellazione dall'Albo prevista nel comma precedente trovano applicazione l'art. 24 legge 298/74 nonché la norma relativa alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

TITOLO IV DIREZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 17 - Direzione dell'attività di trasporto

1 - Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 395/2000, l'attività di trasporto deve essere diretta in maniera continuativa ed effettiva da persona in possesso dei requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 10 del presente Regolamento.

2 - Tale persona preposta alla direzione deve essere, alternativamente:

- a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni siano state espressamente conferite. Tale lavoratore deve essere inquadrato ad un livello contrattuale per il quale il contratto collettivo nazionale di settore preveda l'esplicazione di funzioni direttive. L'esplicito conferimento deve risultare da atto scritto ovvero deve essere dichiarato, nella forma di dichiarazioni sostitutive, sia dal datore di lavoro che dal diretto interessato.

Il Settore trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari ha la facoltà di controllare, per il tramite degli organi appositamente preposti, la continuità e l'effettività della direzione dell'attività di trasporto ed in caso negativo il requisito dell'idoneità professionale si considera perso.

3 - La qualità di collaboratore familiare di cui al punto c) del comma precedente, deve essere dimostrata attraverso dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal collaboratore stesso e dal titolare d'impresa; in ogni caso deve essere fornita copia dell'atto costitutivo di impresa familiare o di scrittura privata autenticata nei modi di legge ovvero di idonea certificazione del Registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti detto rapporto di collaborazione familiare.

4 - I rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese ed i preposti alla direzione dell'attività di trasporto sorti precedentemente alla data di entrata in vigore del DM 161/2005, devono conformarsi a quanto previsto dal presente articolo, nei termini di cui all'art. 5 del citato DM. Il mancato adeguamento comporta la perdita del requisito della capacità professionale di cui all'art. 10.

5 - Nei casi di perdita del requisito dell'idoneità professionale troverà applicazione l'articolo 23 del presente regolamento.

6 - La persona in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 10, anche se conseguito a domanda ai sensi dell'art. 8 del decreto Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198 e dell'art. 6 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, può dirigere l'attività di una sola impresa non esentata dal possesso del requisito della professionalità.

7 - La limitazione di cui al comma precedente non vale per le imprese esentate dalla dimostrazione del requisito di cui trattasi.

8 - L'attività di trasporto di una impresa può essere diretta anche da più persone in possesso del requisito dell'idoneità professionale.

Art. 18 - Comunicazione del preposto alla direzione dell'attività di trasporto

1 - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 comunicano al Settore trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari la persona preposta alla direzione dell'attività di trasporto all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo.

2 - Tale comunicazione è dovuta anche in caso di sostituzione del preposto, congiuntamente al pagamento in favore della Provincia di Cagliari con versamento in apposito conto corrente intestato all'Amministrazione Provinciale viale Ciusa 6/8, 09100, Cagliari con le seguenti causali: "Albo autotrasportatori conto terzi: sostituzione preposto", di un importo stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

TITOLO V
VERIFICHE, ADEGUAMENTI E PERDITA DEI REQUISITI

Art. 19 - Verifiche della sussistenza dei requisiti

1 - Il Settore trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari verifica per lo meno ogni tre anni la persistenza dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale, tenendo conto degli adeguamenti di cui al successivo articolo.

2 - I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a campione o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno. Per i controlli a campione devono essere preventivamente determinati e resi noti i criteri di campionamento.

3 - La verifica della persistenza del requisito:

- a. dell'onorabilità è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- b. della capacità finanziaria è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa bancaria che ha rilasciato la relativa attestazione;
- c. dell'idoneità professionale è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

4 - Si considerano non sussistenti i requisiti dell'onorabilità, della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale dell'impresa che, a richiesta del Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari non fornisce, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al presente articolo ovvero quando l'insussistenza del requisito viene accertata d'ufficio tramite le amministrazioni od istituzioni competenti.

Art. 20 - Adeguamenti ai requisiti

1 - Così come stabilito dall'art. 5 del d.m. 161/2005 in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo 395/2000:

a) - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 già iscritte nell'Albo alla data del 31/12/1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal citato decreto legislativo 395/2000.

b) - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 iscritte nell'Albo tra il 01/01/1978 ed il 31/05/1987 con il beneficio dell'esenzione dal possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dei trasporti 05/11/1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 08/03/1988, n. 100, che non si sono adeguate ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e dell'idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 395/2000 entro la data del 17 agosto 2007, sono cancellate dall'albo.

c) - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 iscritte nell'Albo dal 01/06/1987 fino al 16/08/2005 con il beneficio dell'esenzione dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale prevista dall'articolo 1 commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si devono adeguare ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e dell'idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 395/2000, entro il 17 agosto 2009.

d) - Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000, iscritte nell'Albo, ai sensi dei decreti del Ministro dei trasporti 508/87 e successive modifiche e 198/91, per l'esercizio dell'attività di trasporto con veicoli senza limitazioni di massa complessiva e/o di portata, che avevano dato prova del requisito della capacità finanziaria mediante una attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'art. 6 del decreto legislativo 395/2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo precedente e comunque entro il 17 agosto 2009.

2 - E' onere delle imprese dare prova dell'adeguamento ai requisiti secondo quanto indicato nel comma 1.

3 - L'adeguamento ai requisiti secondo quanto indicato nei commi precedenti comporta, inoltre, il versamento in favore della Provincia di Cagliari in apposito conto corrente intestato all'Amministrazione Provinciale viale Ciusa 6/8, 09100, Cagliari con la seguente causale: "Albo autotrasportatori conto terzi: adeguamento requisiti necessari", di un importo stabilito in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

4 - Le imprese, entro i termini previsti per l'adeguamento ai requisiti di capacità finanziaria e di capacità professionale, in alternativa all'adeguamento stesso, possono scegliere di continuare l'esercizio dell'attività di trasporto esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 Kg. (millecinquecento chilogrammi), optando per la tipologia di iscrizione che richiede la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità.

5 - Il mancato adeguamento ai requisiti entro i termini indicati al comma 1, ovvero il mancato esercizio dell'opzione di cui al precedente comma, determinano la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Art. 21 - Perdita dell'idoneità morale

1 - Come stabilito dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito dell'idoneità morale cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2 - L'impresa è tenuta a comunicare entro tre giorni il fatto al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari.

3 - Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari che sia comunque venuto a conoscenza della perdita del requisito sospende immediatamente l'iscrizione nell'Albo fino al giorno in cui l'impresa non indichi il nuovo soggetto che, in possesso dei requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale, possa dirigere in maniera effettiva e continuativa l'attività di trasporto.

4 - Se entro un mese dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'impresa non ha provveduto a quanto previsto nel comma precedente, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari procede a cancellarla dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza; entro il suddetto termine l'impresa può anche procedere ad indicare il nuovo soggetto che dirige l'attività secondo quanto previsto al comma precedente.

5 - Come stabilito dal comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito dell'idoneità morale cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento, l'impresa iscritta nell'Albo comunica entro tre giorni il fatto al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari; l'impresa comunica, altresì,

l'avvenuto reintegro del requisito dell'onorabilità indicando anche gli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.

6 - Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al precedente comma non è stato comunicato al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari l'avvenuto reintegro del requisito dell'onorabilità, quest'ultimo procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo; l'ufficio procede alla cancellazione dall'Albo anche quando sia venuto diversamente a conoscenza di quanto previsto al comma precedente.

7 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

8 - In ogni caso non si procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo se il requisito dell'onorabilità è stato riacquistato ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 5 del decreto legislativo 395/2000.

9 - Le norme di cui ai precedenti commi 3, 7, e 8 si applicano anche nelle ipotesi in cui la perdita dell'onorabilità è stata accertata in seguito a verifiche disposte dall'ufficio ai sensi dell'articolo 19.

10 - Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

11 - La mancata comunicazione di cui ai commi 2 e 5 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 30 del presente regolamento.

Art. 22 - Perdita della capacità finanziaria

1 - Come stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere, l'impresa di trasporto comunica entro tre giorni, il fatto al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari.

2 - Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari potrà consentire all'impresa di continuare ad esercitare l'attività di trasporto, entro il termine massimo di un anno, se la propria situazione economica lascia prevedere che il requisito della capacità finanziaria sarà di nuovo soddisfatto in modo durevole in un prossimo futuro sulla base di un piano finanziario.

3 - Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1 o allo spirare del termine di cui al comma 2, qualora concesso, il requisito della capacità finanziaria non è stato reintegrato, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari procede alla cancellazione dall'Albo.

4 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5 - La norma di cui al comma precedente si applica anche nelle ipotesi in cui la perdita della capacità finanziaria è stata accertata in seguito a verifiche disposte dall'ufficio ai sensi dell'articolo 19.

6 - Le comunicazioni di cui al comma 1, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

7 - La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 30 del presente regolamento.

Art. 23 - Perdita dell'idoneità professionale

1 - Come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 395/2000, se la persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto non la esercita più, fatte salve le fattispecie previste dagli articoli 24 e 25 del presente Regolamento, l'impresa di trasporto iscritta all'Albo comunica, entro tre giorni, il fatto al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari.

2 - Si considera che non esercita la direzione dell'attività di trasporto, ai fini del presente articolo, la persona ad essa preposta che non sia o non sia più in una delle posizioni previste dall'art. 17 comma 2 del presente Regolamento o che dichiari di non svolgere più detta funzione o che, infine, l'eserciti in maniera non effettiva o non continuativa e ciò sia stato dichiarato dall'interessato o accertato dagli organi competenti, anche a seguito di controlli disposti dall'ufficio.

3 - Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ovvero entro due mesi dal momento in cui l'ufficio è comunque venuto a conoscenza della perdita del requisito dell'idoneità

professionale, il requisito stesso non è stato reintegrato, si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.

4 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5 - Le comunicazioni di cui al comma 1, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

6 - La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 30 del presente regolamento.

TITOLO VI

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 24 - Proseguimento provvisorio dell'attività

1 - Come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 395/2000, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità d'agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto in possesso del requisito della idoneità professionale, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000, ai sensi della vigente normativa, di esercitare a titolo provvisorio, la direzione dell'attività di trasporto anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, a condizione che sia sussistente il requisito dell'onorabilità.

2 - L'impresa deve dare comunicazione in forma scritta al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari entro 30 giorni dal verificarsi del fatto. Nella comunicazione devono essere indicati ed opportunamente documentati:

a) la causa di impedimento alla direzione dell'attività da parte della persona a ciò in precedenza preposta;

b) i dati anagrafici del soggetto che lo sostituisce in carenza del requisito dell'idoneità professionale ed il tipo di rapporto intercorrente con l'impresa.

Contestualmente l'impresa deve richiedere in forma scritta il proseguimento provvisorio dell'attività. Detta richiesta deve essere effettuata in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti).

3 - Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, acquisito anche il consenso del diretto interessato e verificato il possesso da parte di quest'ultimo del requisito dell'onorabilità, consente l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ad un anno che decorre dalla data in cui si è interrotta la precedente direzione.

4 - Il periodo di cui al comma precedente può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari ritenga che, entro il periodo di proroga, sarà comunicato il nuovo soggetto che, in possesso del requisito dell'idoneità professionale e del requisito dell'onorabilità, assuma la direzione dell'attività di trasporto.

5 - Nel caso in cui ai sensi del comma precedente il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari non ritenga che entro il periodo di proroga l'impresa possa eseguire gli adempimenti prescritti ovvero in caso di decorso senza esito del suddetto periodo di proroga, l'ufficio procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni. Non si applica l'art. 24 della legge 298/74.

6 - La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 30 del presente regolamento.

Art. 25 - Proseguimento definitivo dell'attività

1 - In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità d'agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, del titolare di impresa individuale che, sulla base della previgente normativa, era esentato dal possesso del requisito della idoneità professionale, l'attività potrà essere definitivamente proseguita da coloro che ne abbiano titolo purché risulti soddisfatto il requisito dell'onorabilità.

2 - L'impresa deve dare comunicazione in forma scritta al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari entro 30 giorni dal verificarsi del fatto. Nella comunicazione deve essere indicata ed opportunamente documentata la causa di impedimento. Contestualmente l'impresa deve richiedere in forma scritta il proseguimento definitivo dell'attività. Detta richiesta deve essere effettuata in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti).

3 - Resta ferma, in ogni caso, l'obbligatorietà dell'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 20 del presente Regolamento: a tal fine i termini previsti per l'adeguamento iniziano a decorrere dalla data del verificarsi del fatto di cui al comma 1.

4 - Nel caso in cui ai sensi del comma precedente non si verifica l'adeguamento ai requisiti, l'ufficio procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni. Non si applica l'art. 24 della legge 298/74.

Art. 26 - Variazioni

1 - Ogni variazione della compagine sociale nonché del parco veicolare deve essere comunicata al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari ai sensi dell'articolo 18 della legge 298/74.

2 - Le comunicazioni di cui al comma precedente devono avvenire entro trenta giorni da quando la modifica è avvenuta.

3 - Nel caso di recesso o di uscita del socio amministratore nelle società di persone o dell'amministratore per le società di capitali, che era in possesso del requisito dell'idoneità professionale e che dirigeva l'attività di trasporto, il requisito stesso si considera perso e trova, pertanto, applicazione la norma di cui all'articolo 23.

4 - L'ingresso in società di nuovi amministratori o soci illimitatamente responsabili, deve essere comunicato Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari entro trenta giorni dal verificarsi del fatto ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 298/74 ed alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso del requisito dell'onorabilità in capo agli stessi soggetti. Detta documentazione potrà essere fornita anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

5 - La trasformazione di una società in nome collettivo in una società in accomandita semplice e viceversa, anche con modifica degli amministratori, deve essere

comunicata al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari che tiene l'albo degli autotrasportatori, ai sensi dell'articolo 18 della legge 298/74, senza che sia necessario richiedere la continuazione dell'attività. Nel contesto della comunicazione deve essere data prova del possesso di tutti i requisiti prescritti in capo alla nuova società: diversamente si applica l'articolo 27 del presente Regolamento.

6 - Le semplici variazioni della denominazione sociale o della sede, comportano solamente l'obbligo della comunicazione da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 18 della legge 298/74.

7 - All'impresa che effettua le comunicazioni di cui ai commi precedenti viene mantenuto il proprio numero di iscrizione all'Albo e Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari provvede ad aggiornare il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dandone comunicazione agli interessati. L'aggiornamento del suddetto C.E.D. vale quale comunicazione al Comitato Centrale di cui all'art. 2 della legge 298/74.

Art. 27 - Continuità di iscrizione all'Albo

1 - Le imprese che intendono continuare ad essere iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 15 della legge 298/74, devono presentare istanza al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti). Non è dovuto, invece, il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui all'articolo 12, comma 1. L'istanza dovrà necessariamente contenere, tra l'altro, copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione e dal quale si evince la continuazione dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2 - Alla domanda deve essere altresì allegata l'attestazione del versamento effettuato in favore della Provincia di Cagliari in apposito conto corrente intestato all'Amministrazione Provinciale – viale Ciusa 6/8, 09100, Cagliari con la seguente causale: “Albo autotrasportatori conto terzi: continuità iscrizione”, nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

3 - In ogni caso la continuità di iscrizione può essere riconosciuta solo nelle seguenti ipotesi:

- a) nuova società derivante da trasformazione, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 26;

- b) nuova società derivante da fusione o incorporazione;
- c) nuova società di persone creata con l'apporto di una o più imprese individuali;
- d) nuova impresa individuale che continua l'attività a seguito dello scioglimento di una società di persone;

a condizione che l'impresa o una delle imprese originarie abbia regolarmente esercitato l'attività di autotrasporto di merci nel periodo precedente. Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari ha la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione all'interessato, al fine di verificare la regolarità e la continuità dell'attività di trasporto nei periodi precedenti.

4 - Ai fini di quanto prescritto nel comma 3, l'attività di trasporto si considera regolarmente esercitata nel periodo precedente se la stessa è stata svolta senza interruzione ovvero con una o più interruzioni ciascuna non superiore a sei mesi e se alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 l'attività di trasporto è in corso di svolgimento ovvero non è cessata o interrotta da più di sei mesi.

5 - All'impresa che viene iscritta all'Albo con il riconoscimento della continuità, è attribuito un nuovo numero di iscrizione tratto dall'elenco fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; presso il CED del suddetto Ministero è annotata la data del provvedimento di iscrizione e, qualora possibile, la data di iscrizione dell'impresa originaria.

6 - Non rientrano tra le previsioni di cui all'art. 15 della legge 298/74 le variazioni di imprese individuali in società di capitali e viceversa.

7 - Per quanto riguarda le esenzioni dal possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità finanziaria, le stesse sono riconosciute, subordinatamente al riconoscimento della continuità di iscrizione, soltanto se in precedenza spettanti all'impresa o ad una delle imprese originarie, considerato anche l'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, ed al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) per l'idoneità professionale, l'attività di trasporto deve essere diretta in maniera permanente, effettiva ed esclusiva da:
 - per i casi sub a), b) e d), da un amministratore della società o di una delle società originarie avente diritto all'esenzione;
 - per il caso sub c), dal socio amministratore conferente l'impresa individuale avente diritto all'esenzione.

Ovviamente l'incaricato alla direzione dell'attività della nuova impresa deve avere con l'impresa stessa uno dei rapporti previsti dalla normativa vigente in tema di direzione dell'attività. Detta persona non potrà essere sostituita prima di diciotto mesi dalla assunzione

dell'incarico, fatta eccezione per cause di forza maggiore debitamente documentate; decorsi diciotto mesi, in caso di sostituzione, dovrà essere dimostrato il possesso del requisito dell'idoneità professionale;

b) per la capacità finanziaria, l'esenzione viene riconosciuta a condizione che l'impresa originaria, o una di esse, sia stata autorizzata all'esercizio dell'autotrasporto prima del 01/01/1990, tenendo conto, tuttavia, dell'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.

8 - Per cause di forza maggiore, di cui al precedente comma, si intendono impedimenti per motivi di salute o per esigenze di carattere familiare o altre circostanze impeditive da valutare di volta in volta che non rendono possibile continuare ad esercitare la direzione dell'attività di trasporto.

9 - Con il medesimo provvedimento di iscrizione all'Albo della nuova impresa, saranno cancellate dall'albo stesso l'impresa o le imprese originariamente iscritte. A tal fine, gli aventi titolo dovranno esprimere per iscritto il proprio assenso alla cancellazione nel contesto della richiesta di continuazione di iscrizione presentata ai sensi dell'articolo 15 della legge 298/74.

10 - Nei casi in cui non possa essere riconosciuta la continuità con l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori dell'impresa originaria, si procederà all'iscrizione della nuova impresa all'albo medesimo previa acquisizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 12 comma 1 e verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. L'ufficio comunicherà tale circostanza all'interessato anche al fine di interrompere il termine del procedimento che ricomincerà a decorrere dalla data in cui verrà fornita tutta la documentazione richiesta o sarà data prova del possesso dei requisiti prescritti.

11 - Le imprese alle quali viene riconosciuta la continuità di iscrizione ai sensi del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti sulla base di quanto previsto dall'articolo 20 con riferimento alla posizione dell'impresa originaria.

Art. 28 - Trasferimenti di sede

1 - Qualora un'impresa iscritta all'Albo presso un'altra Provincia, trasferisca la propria sede nel territorio della Provincia di Cagliari, la stessa è tenuta a presentare istanza al Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari al fine di ottenere l'iscrizione presso l'Albo tenuto dalla Provincia di Cagliari. L'istanza deve essere regolarizzata con l'applicazione di una marca da bollo da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti). Non è dovuto, invece, il pagamento della Tassa di Concessione Governativa.

2 - Alla domanda deve essere altresì allegata l'attestazione del versamento effettuato in favore della Provincia di Cagliari in apposito conto corrente intestato all'Amministrazione Provinciale – viale Ciusa 6/8, 09100, Cagliari, per spese di istruttoria, con la seguente causale: “Albo autotrasportatori conto terzi: trasferimento di sede”, nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

3 – Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, appena ricevuta l'istanza di iscrizione, comunicherà la circostanza al corrispondente ufficio della Provincia di provenienza al fine di richiedere la trasmissione del fascicolo e la cancellazione dell'impresa dall'Albo tenuto dalla medesima Provincia.

4 - Nel caso in cui l'impresa abbia regolarmente esercitato l'attività di trasporto di merci per conto di terzi nel periodo precedente, con il medesimo provvedimento di iscrizione viene riconosciuta all'impresa la continuità e l'anzianità con l'iscrizione nell'albo presso la Provincia di provenienza nonché il diritto alle eventuali esenzioni dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale, soltanto se ed in quanto in precedenza spettanti.

5 - Ai fini di quanto prescritto nel comma 4, l'attività di trasporto si considera regolarmente esercitata nel periodo precedente se la stessa è stata svolta senza interruzione ovvero con una o più interruzioni ciascuna non superiore a sei mesi e se alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 l'attività di trasporto è in corso di svolgimento ovvero non è cessata o interrotta da più di sei mesi.

6 – Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari ha la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione all'interessato, al fine di verificare la regolarità e la continuità dell'attività di trasporto nei periodi precedenti. In tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

7 - All'impresa che viene iscritta all'Albo con il riconoscimento della continuità e dell'anzianità di iscrizione, è attribuito un nuovo numero di iscrizione tratto dall'elenco fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; presso il CED del suddetto Ministero è annotata la data del provvedimento di iscrizione e, qualora possibile, la data di iscrizione presso l'Albo tenuto dalla Provincia di provenienza.

8 - Nei casi in cui non possa essere riconosciuta la continuità e l'anzianità di iscrizione si procederà comunque all'iscrizione all'Albo come per le nuove imprese previa acquisizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa e della verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII SANZIONI

Art. 29 - Sanzioni disciplinari

1 - Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari incaricato della tenuta dell'Albo, ricevuta copia del verbale di contestazione da parte degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o a seguito di accertamenti effettuati d'ufficio, dà avvio al procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescritte dall'art. 21 della legge 06 giugno 1974, n. 298 nonché dall'art. 12 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 22 maggio 1998, n. 212.

2 - L'avvio del procedimento deve essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 24 della legge 298/74 per l'esercizio dei diritti ivi previsti nonché comunque ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge 241/90 da esercitarsi entro un termine di trenta giorni.

3 - Decorso il termine di cui al comma 2, considerati gli scritti difensivi eventualmente forniti dagli interessati e ascoltati gli stessi, qualora ne avessero fatto richiesta, il responsabile del servizio procede a predisporre l'atto finale del procedimento inteso quale irrogazione della sanzione disciplinare ovvero procederà ad archiviare la pratica.

4 - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari alle imprese di trasporto di cose per conto di terzi, le violazioni di cui alla legge 13 novembre 1978, n. 727 rilevano esclusivamente per quelle violazioni che attengono all'uso del cronotachigrafo se ed in quanto riconducibili alle violazioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del nuovo codice della strada nonché ai Regolamenti comunitari vigenti in materia.

5 - Le disposizioni relative alle violazioni di cui al previgente Codice della Strada, sono sostituite dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) secondo la tabella di corrispondenza che segue:

Tabella di corrispondenza	
<i>D.P.R. 353/59 (Codice della Strada)</i>	<i>D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada)</i>
<i>10</i>	<i>10</i>
<i>33 - 121</i>	<i>62 - 167 commi 1, 2 e 3</i>
<i>3</i>	<i>6</i>

4	7
103	142
127 comma 3	174 -178 – 179

6 - Le imprese incorrono:

- a) nell'ammonimento, per i casi di minore gravità;
- b) nella censura, per i casi di maggiore gravità;
- c) nella sospensione dall'Albo da un mese a sei mesi, per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura sulla base di quanto indicato al comma 10.
- d) nella radiazione dall'Albo, nei casi di reiterate gravi violazioni sulla base di quanto indicato al comma 10.

7 - Nella scelta della sanzione disciplinare da applicare deve tenersi conto anche del numero, dell'entità del danno apportato o che sarebbe potuto derivare e della pericolosità delle stesse violazioni ai fini della tutela della incolumità fisica delle persone e delle cose trasportate.

8 - Le imprese radiate dall'Albo non possono ottenere la reinscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

9 - Si applica la sanzione della sospensione dall'Albo per la violazione di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 22 maggio 1998, n. 212 nei casi in cui l'impresa non abbia dato dimostrazione ai sensi del comma 3 del predetto articolo, entro i termini in esso indicati, del corretto rapporto lavorativo che lega il conducente all'impresa. La sospensione ha durata di almeno tre mesi nel caso in cui il conducente non era altresì titolare di patente di guida valida in Italia per la conduzione del veicolo con il quale la violazione è stata commessa.

10 - Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogare tra quelle indicate nel comma 6 si deve, altresì, tener conto delle pregresse sanzioni subite dall'impresa nell'arco di un triennio, sulla base del seguente schema:

Sanzione minima da irrogare in caso di pregresse sanzioni
Cinque ammonimenti irrogati nell'arco di un triennio, comportano l'irrogazione di una censura.
Due censure irrogate nell'arco di un triennio, comportano l'irrogazione di una sospensione.
Due sospensioni irrogate nell'arco di un triennio, comportano la radiazione dall'Albo.

11 - Il triennio decorre a ritroso a partire dalla data in cui è stata accertata l'ultima violazione. Le pregresse sanzioni sono considerate, ai fini della determinazione della sanzione da applicare

secondo quanto indicato nel comma precedente, soltanto se conseguenti a violazioni commesse nell'arco del suddetto periodo.

12 - In caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall'Albo di una impresa, il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari comunicherà l'adozione dei provvedimenti ai competenti uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari, nonché alle forze di Polizia al fine di consentire l'adozione degli eventuali rispettivi provvedimenti di competenza.

Art. 30 - Sanzioni pecuniarie

1 - Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari provvede alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 395/2000 e dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 689/81.

2 - Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono incamerate dalla Provincia di Cagliari.

3 - Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 395/2000, saranno prese in considerazione esclusivamente le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 31 - Termine delle procedure sanzionatorie

1 - I provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30 del presente Regolamento debbono essere emanati entro 5 anni dalla commissione delle violazioni, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Accesso agli sportelli

1 - Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'iscrizione delle imprese nell'albo degli autotrasportatori, esclusivamente i seguenti soggetti:

- a) gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, amministratori di società, ecc.);
- b) gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente competente;
- c) le associazioni di categoria degli autotrasportatori;
- d) i soggetti delegati dagli intestatari delle pratiche.

2 - In ogni caso chi accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità o l'apposito tesserino per i consulenti automobilistici e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una fotocopia del documento di identità del delegante. Il Settore Trasporti dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari provvede a raccogliere copia delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 33 - Notifica dei provvedimenti

1 - Ciascun provvedimento attinente lo stato dell'iscrizione nell'Albo va notificato all'interessato personalmente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'Albo.

Art. 34 - Entrata in vigore ed efficacia

1 - Il presente regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio della Provincia di Cagliari decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione. Viene notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.